



Consiglio Regionale del Lazio

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IMMEDIATA  
N. 533 DEL 20/10/04

Al Presidente  
del Consiglio Regionale  
Claudio Fazzone  
SEDE

## INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: piano di lottizzazione in località Colle dell'Immagine - Comune di Castelmadama

### Premesso che:

- in data 5 dicembre 2001, con atto n. 59 avente ad oggetto "Revoca piano di zona ex legge 167/1962, limitatamente ai comparti nn. 2 e 3" il Consiglio comunale di Castelmadama ha modificato in modo sostanziale il piano di zona deliberando di: "...procedere allo stralcio del 75% delle aree e delle volumetrie relative ai comprensori 2 e 3 già ricompresi nel piano di zona...riassegnando la stessa capacità edificatoria alle suddette aree relative ai comprensori 2 e 3 non ancora edificati e precisamente: 1) comprensorio 2, mq 13.155 e mc 17.212, 5 da stralciare; 2) comprensorio 3, mq 7325 e mc 29.430 da stralciare.";
- il Piano di zona per l'attuazione delle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, adottato con D.C.C. 19 luglio 1989, n. 87, conforme al Piano regolatore approvato con D.G.R. 14 giugno 1983, n. 3460 è pienamente vigente ai sensi dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 che stabilisce che i piani di zona hanno efficacia per diciotto anni dalla loro approvazione;
- l'art. 8 della legge 167/62 cit. dispone che le varianti ai piani di zona possono intervenire solo in specifici casi e recita: "Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale";
- ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36: "I progetti di lottizzazione non possono apportare varianti allo strumento urbanistico generale salvo i casi previsti dal primo comma del precedente articolo. Le deliberazioni comunali di approvazione del progetto di lottizzazione e del relativo schema di convenzione sono trasmesse con tutti gli atti a corredo, alla Regione entro sessanta giorni dalla data di adozione.";

## Considerato che :

- il progetto della lottizzazione prevede nella rete viaria l'utilizzo di un tracciato stradale che il P.R.G. è compreso in un'area destinata ad edilizia residenziale pubblica;
- la delibera del Consiglio comunale n. 53 del 2001 non è idonea a produrre effetti giuridici né tanto meno a costituire da presupposto per il piano di coordinamento dell'area residenziale A1 del comprensorio 3 approvata con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 14 novembre 2002 su cui si fonda a sua volta il Piano di lottizzazione in oggetto. Infatti nessuna delle deliberazioni citate costituisce strumento urbanistico idoneo a variare la destinazione prevista dal P.R.G., né tanto meno ad annullare la vigenza del piano di zona 167;
- la D.C.C. n. 53/01 – mai inviata alla Regione Lazio per la dovuta approvazione - non si può considerare variante al Piano di zona ex legge 167/62 cit. ma come puro e semplice "stralcio" di superfici e volumetric;
- le eccezioni promesse e considerate non sono state prese in considerazione dal Dipartimento territorio – Direzione regionale territorio ed urbanistica – Area 2B.5 con si evince dalla lettera prot. 3842 del 23 febbraio 2004;

*i sottoscritti Consiglieri regionali*

**Interrogano**

*il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore all'urbanistica per chiedere:*

- nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo e di governo generale del territorio di verificare la conformità del piano di lottizzazione in località Colle dell'Immagine al P.R.G. del Comune di Castelmadama e agli obblighi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36.

Angelo Bonelli  
ABM

Giovanni Hermann  
Carlo Lucherini